

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 09/07/1998

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- [Art. 1](#) – Oggetto del Regolamento
- [Art. 2](#) – Relazione sul tipo delle armi in dotazione

CAPO II – TERMINE E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

- [Art. 3](#) – Determinazione dei servizi
- [Art. 4](#) – Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa
- [Art. 5](#) – Determinazione dei servizi svolti con armi occasionalmente
- [Art. 6](#) – Servizi prestati con arma
- [Art. 7](#) – Modalità per l'assegnazione dell'arma
- [Art. 8](#) – Prelevamento e versamento dell'arma
- [Art. 9](#) – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- [Art. 10](#) – Servizi di collegamento e di rappresentanza
- [Art. 11](#) – Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III – FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

- [Art. 12](#) – Acquisto delle armi e del munizionamento
- [Art. 13](#) – Deposito delle armi - Consegnatario
- [Art. 14](#) – Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
- [Art. 15](#) – Registro di carico delle armi e delle munizioni

[Art. 16](#) – Consegna delle armi e del munizionamento

[Art. 17](#) – Doveri dell'assegnatario dell'arma

[Art. 18](#) – Controlli e sorveglianza

[Art. 19](#) – Doveri del Sottoufficiale consegnatario dell'armeria

[Art. 20](#) – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

[Art. 21](#) - Addestramento

[Art. 22](#) – porto d'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 23](#) – Pubblicità del regolamento

[Art. 24](#) – Comunicazione del regolamento

[Art. 25](#) – Leggi ed atti regolamentari

[Art. 26](#) – Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di polizia municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e modalità del servizio prestato con armi (art. 2, comma 1° Dec. Min. n. 145/1987).

Art. 2 (Relazione sul tipo delle armi in dotazione)

Gli addetti alla polizia municipale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza saranno dotati di pistola semiautomatica tipo “Beretta” calibro 7,65 con relativa fondina e di due caricatori con munizioni, art. 72 Reg. del Corpo di Polizia Locale, comunque già ora in dotazione del corpo, o altra arma analoga completa di due caricatori in quanto corrispondenti alle caratteristiche di cui all’art. 4 dei D.M. 145/1987;

CAPO II TERMINE E MODALITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 3 (Determinazione dei servizi)

I servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano, senza licenza, le armi di cui hanno la dotazione sono:

- servizio effettuato in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato;
- servizio di collegamento e rappresentanza;
- servizio svolto in altri Comuni per soccorso o rinforzo, nei termini previsti dall’art. 9 del D.M. n. 145/1987;
- servizio notturno;
- servizio di assistenza per l’esecuzione di ordinanze;
- servizio di polizia stradale;

- servizio di pattugliamento;
- servizio di controllo nell'agro;
- servizio di assistenza al Consiglio Comunale;
- servizio in cerimonie religiose;

Nell'ambito di tali servizi vengono determinati:

- a) servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinati, per i quali viene disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa;
- b) servizi svolti con armi occasionalmente e con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma viene effettuata di volta in volta.

Art. 4

(Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa)

Sono volti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, i servizi di polizia municipale di cui al seguente prospetto:

N. Ordine	SERVIZI
1	Servizio effettuato in collaborazione con le forze di polizia di Stato
2	Servizio di collegamento e rappresentanza
3	Servizio svolto in altri Comuni per soccorso o rinforzi
4	Servizio notturno
5	Servizio di assistenza per l'esecuzione di ordinanze
6	Servizio di polizia stradale
7	Servizio di pattugliamento
8	Servizio di controllo dell'agro

Al personale di polizia municipale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 5
(Determinazione dei servizi volti con armi occasionalmente)

Sono volti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma viene effettuata di volta in volta, i servizi di cui al seguente prospetto:

N. Ordine	SERVIZI
1	Assistenza alle sedute di Consiglio
2	Cerimonie religiose

Al personale di polizia municipale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione al precedente art. 4, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

Art. 6
(Servizi prestati con arma)

Gli addetti alla polizia municipale che esplicano servizi muniti di arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 legge n. 65/1986), viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, 2° comma, del regolamento approvato con DM. n. 145/1987) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 7
(Modalità per l'assegnazione dell'arma)

1) Assegnazione in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi :

- a) le generalità complete dell'agente;

- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

2) Assegnazione in via occasionale.

L'assegnazione dell'arma per i servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettere da a) a d), nonché:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 21.

Art. 8 ***(Prelevamento e versamento dell'arma)***

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 7, nel registro di cui all'art. 15. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 9

(Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)

Gli addetti alla polizia municipale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 10

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 11

(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso il cui Comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 10 e dal precedente comma il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio

comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 12

(Acquisto delle armi e del munizionamento)

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sarà disposto con determina del Dirigente del 3° Settore.

Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo, art. 15, sarà conservata dal sottufficiale consegnatario dell'armeria come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 13

(Deposito delle armi - Consegnatario)

Tenuto conto che il numero delle armi è superiore a quindici e le munizioni superiori a duemila cartucce, in questo Comune è istituita l'armeria del Corpo in apposito locale interno alla sede del Comando di Polizia Municipale, nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

In conseguenza:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal sottufficiale incaricato;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme ai successivi art. 13, 15, 16 e 17;
- al responsabile del servizio che dovrà ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza, l'assegnazione dell'arma sarà fatta in via continuativa.

L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante del Corpo e al sottufficiale consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del sottufficiale consegnatario dell'armeria.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armena.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 14

(Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento)

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il sottufficiale consegnatario dell'armeria le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli appartenenti alla polizia locale, saranno conservate, prive di fondina e munizioni, nell'ufficio del sottufficiale incaricato in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal sottufficiale consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo della Polizia Locale in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal sottufficiale consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del sottufficiale consegnatario dell'armeria in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 15

(Registro di carico delle armi e delle munizioni)

L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal sottufficiale consegnatario dell'armeria.

L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal sottufficiale incaricato del servizio di polizia municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- per le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 16

(Consegna delle armi e del munizionamento)

Gli appartenenti alla polizia municipale aventi la qualità di “Agente di Pubblica Sicurezza”, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 15 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 17

(Doveri dell'assegnatario dell'arma)

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 145/87 deve :

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 21 e 22.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dall'art. 7, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 18 ***(Controlli e sorveglianza)***

Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal sottufficiale consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 15.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Comandante del Corpo e il sottufficiale incaricato della polizia municipale dispongono visite di contrailo e ispezioni interne periodiche.

Art. 19 ***(Doveri del Sottufficiale consegnatario dell'armeria)***

Il sottufficiale consegnatario dell'armeria cura con massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni.

Art. 20 ***(Denuncia di smarrimento o furto dell'arma)***

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 21 (*Addestramento*)

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di tiro a segno nazionale - Sezione di Foggia - o altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Art. 22 (*Porto d'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno*)

Per la frequenza dei poligoni di tiro a segno l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al IV comma dell'art 6 del D.M. n. 145/1987.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 *(Pubblicità di regolamento)*

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 24 *(Comunicazione del regolamento)*

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 25 *(Leggi ed atti regolamentari)*

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
- al T.U.LC.P. per quanto vigente;
- al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del D.M. n. 145/87 .

Art. 26
(Entrata in vigore del presente regolamento)

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co.